



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1479

Data 23.12.2022

P.O. 3 AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 463

Data 21.12.2022

OGGETTO	RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC., 'OASI EMMANUELE' DI FAVARA (AG). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il regolamento comunale dei contratti;
- ✓ il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- ✓ in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs n. 267/2000;
- ✓ la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- ✓ la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

- Visto** il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita n. 0006676 del 12.02.2020;
- Dato** atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stata approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 14.06.2021 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, in data 29.06.2022, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, in data 28.07.2022, con la quale è stato approvato il Provvedimento di Ripiano del Disavanzo di Amministrazione – derivante dal rendiconto 2019 – ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n.162/2019;
- Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 con la quale in data 30.08.2022 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2020/2022, così come successivamente modificata e integrata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12.09.2022;
- Vista** la determina del Sindaco n.24 del 11/05/2022, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O.n.3 “Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ” alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
- Attestata** l'insussistenza a proprio carico e a quello del responsabile di P.O. di situazioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
- Vista** la L.R. n.22/86 , in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli promuove un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati volti ad assicurare confacenti ed appropriati condizioni materiali e sociali che assicurano rispetto e stima della dignità umana;
- Vista** la L.328/2000 art.6 comma 4 fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali, l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente;
- Visto** il Decreto dell'Assessore agli Enti Locali n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 avente ad oggetto: “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica.”;
- Vista** la delibera di G.M. n.87 del 18.10.2022, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tipo di cui all'allegato “D” del D.P.R. n.158/96;
- Considerato** che, alla data odierna risulta scaduta la convenzione dalla Soc. Coop. Soc “ Oasi Emmanuele” con sede legale in Favara (AG), via N. Sacco, n°9, P.I. IT02720340849 che gestisce le comunità alloggio per disabili psichici “Oasi Emmanuele” avente sedi in via Sacco n.9, via Fava n.43, via Li Causi n.9/13 in Favara ;

Viste le relazioni del S.S.P.;

Considerato che, la scelta della struttura ospitante è avvenuta da parte dell'utente o dei loro familiari e/o da parte del DSM competente per territorio;

Considerato che sono ricoverati presso la comunità alloggio "Oasi Emmanuele" gestita dalla Soc. Coop. Soc "Oasi Emmanuele" con sede legale in Favara (AG), Via 9, P.I. IT02798830846, n. 16 utenti le cui generalità, sono qui omesse per riservatezza ai sensi del DGPR 679/2016 (Allegato A);

Che i disabili ricoverati dovranno versare a questo Ente una quota di compartecipazione al costo del servizio calcolata ai sensi del D.A. n.867/S7 del 15 aprile 2003 che fissa i criteri di accesso ai servizi sociali;

Dato atto che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedesi paragrafo 3.5), aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il cod. CIG ai fini della tracciabilità, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;

Ritenuto di provvedere ad approvare lo schema di convenzione da stipulare con la succitata Soc. Coop. Sociale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì, di provvedere ad assumere l'impegno di spesa a carico del bilancio per l'anno 2022 per un importo pari a € 496.620,00 con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 196000/1 del bilancio di previsione esercizio 2022;

Vista la legge n. 232/2016 che prevede che parte del Fondo di Solidarietà Comunale sia destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 recante criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2021 recante gli obiettivi di copia informatica per consultazione servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali;

Preso atto che le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale sono volte al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali e che tali risorse vengono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai fabbisogni standard per le funzioni "SERVIZI SOCIALI";

Vista la ripartizione dei fondi inerenti il Fondo di Solidarietà Comunale comunicata dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e quantificata per il Comune di Favara in euro 187.876,45;

Considerato che negli anni compresi tra il 2018-2020 il servizio di ricovero disabili psichici ha subito un incremento del numero degli assistiti e che tale incremento ha comportato un aumento della spesa quantificato in € 182.136,00;

Per tutto quanto espresso in premessa:

DETERMINA

1) **Di Approvare** lo schema di convenzione da stipulare con la Soc. Coop. Soc "Oasi Emmanuele" con sede legale in Favara (AG), via N. Sacco, n°9, P.I. IT02720340849 che gestisce le comunità alloggio per disabili psichici "Oasi Emmanuele" avente sedi in via Sacco n.9, via Fava n.43, via Li Causi n.9/13 in Favara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022			
Cap./Art.	1960000/1	Descrizione	Ricovero disabili psichici	
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP

Creditore	Soc. Coop. Soc “ Oasi Emmanuele” con sede legale in Favara (AG), via N. Sacco, n°9, P.I. IT02720340849		
Causale	Rette di ricovero per disabili psichici		
Modalità finan.			
Imp./Pren. n.	Importo	€ 496.620,00	Frazionabile in 12

3) **Di dare** atto altresì che la somma di €182.136,00 impegnate dal Fondo di Solidarietà Comunale verranno liquidate solo ad avvenuta erogazione dei trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno;

4) **Di riservarsi** di adottare successivo provvedimento per la copertura finanziaria necessaria o per variazioni dell’impegno di spesa conseguente alle dimissioni degli attuali ospiti e/o all’autorizzazione al ricovero di nuovi utenti;

5) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile ,del Servizio né in capo al Responsabile Area;

8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) **Di trasmettere** il presente provvedimento :

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- all’Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, modificato con la L.R. n.137 del 25.05.2022 art.12 comma 24 e art.13 comma 5;

10) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelyn Corallo.

Favara, li 21.12.2022

Il Responsabile del servizio n.1
Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. n.3
Dott.ssa Antonina Crapanzano



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1479

data 23.12.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 463

data 21.12.2022

OGGETTO	RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC., 'OASI EMMANUELE' DI FAVARA (AG). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. – CIG: .
----------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....
.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
13055	494.620,00	196000 - 1	2022
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Rep. n. del

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Comune di Favara, siti in via I. Silone tra l'Amministrazione Comunale di Favara, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Antonina Crapanzano domiciliato per la carica presso Comune di Favara la quale dichiara:

- a) Di agire e stipulare il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 80004120848);
- b) Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 5, del D.Lgs 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2016, n.62 dell'art.42 del D.Lgs n.50/2016, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione all'affidamento di cui alla presente convenzione.

E il Sig. Diego Vita nato a Favara il 14/05/1970 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente "Oasi Emmanuele" Soc. Coop. Soc. , con sede in Favara, via N. Sacco n.49, 1 iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali:

- decreto n. 213 del 09/02/2015 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto.
- decreto n. 314 del 23/02/2017 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto.
- decreto n. 86 del 07/02/2020 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto.
- decreto n. 1701 del 05/09/2018 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto.
-

Per attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia comunità alloggio.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Favara in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio,

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n.142/90, capo VIII, e nella legge regionale n.43/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto,
- che il predetto Ente "Oasi Emmanuele" Soc. Coop. Soc. si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente "Oasi Emmanuele" per la gestione delle comunità alloggio site in Favara, via N. Sacco n.9, via Fava n.43, via Li Causi n.9/13 inviati dall'Ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 16 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai previsti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturandi il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'a.c., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.714,20 oltre IVA se dovuta per legge, per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,85 oltre IVA se dovuta per legge, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Ente comunica le seguenti coordinate bancarie inerente il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata conto corrente n. omissis presso "Banca Unicredit spa" filiale di Favara, avente codice IBAN IT omissis.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. Vita Diego sopra meglio generalizzata.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente s'impegna, pena risoluzione contrattuale:

- ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando la stazione appaltante del Comune di Favara e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;
- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 14

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredata fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo

sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 16

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 17

Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" Adesione con Delibera di G.M. n.100 del 01.06.2010

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, il Comune di Favara recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

- Il Sig. Vita Diego nella sua qualità di Legale Rappresentante si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- Il Comune di Favara prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità).
- L'Ente si obbliga:
 - a) a segnalare espressamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto (punto 5 della Circolare dell'Ass. Reg. LL.PP. n. 593/2006);
 - b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) – art. 8 del Protocollo di Legalità;
 - c) a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del presente contratto.

Art. 18

Attestazione art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.19

Attestazione art.14 comma 2 D.P.R. 62/2013

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Ente – sottoscrivendo il presente contratto – attesta che non sono intercorsi, con il Responsabile della P.O. n. 3, Dott.ssa Antonina Crapanzano, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile; il predetto Responsabile attesta di non avere ricevuto, nel predetto periodo, altre utilità dall'Ente.

Art. 20

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 21

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 22

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 23

Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili/disabili psichici tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 24

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 25

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 26

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento

Art.27

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

art. 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali.

I dati contenuti in questo contratto sono protetti nel rispetto del "GDPR (U.E.) 679/2016 art.5 in merito alla liceità, correttezza e trasparenza. Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali si trova nell'allegato alla presente convenzione.

Per l'Ente gestore
Sig. Diego Vita

.....

Per il Comune
Dott.ssa Crapanzano Antonina

.....



Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R. e della normativa nazionale sul servizio di **CONVENZIONI SETTORE SOCIALE**

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

- dati identificativi: cognome e nome, codice fiscale
- luogo dello svolgimento della convenzione

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico svolto dal titolare del trattamento - Riferimento Regolamento Europeo 679/2016 di cui all'art.6 Comma 1, E)

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione

Il trattamento oggetto della presente informativa non prevede l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata., misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione, autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica

Ti informiamo che i tuoi dati vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: la durata del trattamento è strettamente correlato alla finalità e comunque non sarà superiore a dieci anni.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i **diritti**:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante email a:

sindaco@pec.comune.favara.ag.it

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Comune di Favara	0922448111	sindaco@pec.comune.favara.ag.it
Responsabile Protezione Dati (DPO)	Dottor Ivano Pecis - I&P Partners Srl con sede in Falerna (CZ) Via Vittoria 8		amministrazione@ip-privacy.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	www.comune.favara.ag.it
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE

Comune di Favara sede: Piazza Cavour 92026 Favara (AG) - CF: 80004120848 sito: www.comune.favara.ag.it